



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Ai Rettori e ai Direttori Generali
delle Università statali

LORO SEDI

Oggetto: Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.302 del 29dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62, articolo 1, comma 629 – Progressione economica dei docenti universitari – Passaggio da regime di scatti stipendiali triennali a scatti stipendiali biennali – Chiarimenti.

La presente nota risponde all’esigenza di fornire un quadro completo concernente la corretta applicazione dell’**art. 1, comma 629, della legge n. 205 del 2017** alle casistiche che si possono presentare in relazione alla differenti posizioni in cui si trovano i docenti alla data di applicazione della suddetta norma dopo l’eliminazione del blocco degli scatti stipendiali e in relazione al sistema di progressione economica dei docenti universitari previsto dalla legge n. 240 del 2010, attuato precedentemente con il regolamento di cui al d.P.R. n. 232 del 2011.

Il primo periodo della norma in questione prevede che *“Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto”*.

La questione posta all’attenzione della scrivente Amministrazione da parte degli Atenei concerne l’individuazione del *dies a quo* a partire dal quale è possibile l’accesso alla classe biennale dopo la maturazione dello scatto triennale in corso di perfezionamento al 31 dicembre 2017.

Al riguardo, si forniscono quindi i dovuti chiarimenti rispetto alle differenti casistiche che possono in concreto verificarsi.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

- **Personale non in servizio, e non proveniente da una precedente posizione di ruolo presso l'Ateneo, in data 31 dicembre 2017 e assunto in data successiva al 1° gennaio 2018,** chiamato a seguito di procedura ex L. 240/2010: il docente matura direttamente il diritto ad una progressione biennale, in virtù del principio *tempus regit actum*.
- **Personale già in servizio in data 31 dicembre 2017 presso l'Ateneo, con una classe attribuita in corso di maturazione su un ruolo e che poi transita in un altro ruolo successivamente al 31 dicembre 2017 per effetto di un cambio di qualifica** (ad es. RU nominato professore associato dopo il 1° gennaio 2018): il docente matura il diritto ad un progressione biennale, in quanto, già strutturato presso l'Ateneo, non appena esce da un ruolo per accedere a quello superiore; e ciò a maggior ragione se tale passaggio avviene in un lasso temporale già interessato dalla progressione biennale delle classi stipendiali, in ragione del principio *tempus regit actum*.
- **Personale già in servizio in data 31 dicembre 2017 presso l'Ateneo, transitato automaticamente al III anno in applicazione della rimodulazione ai sensi del d.P.R. 232/2011 [art. 2, comma 1, allegato 1 - stipendio tabellare alla transizione (C)]:** al docente è stata già attribuita una classe triennale ai sensi dell'art. 6, comma 14, della l. 240/2010 – con maturazione economica della stessa dal 1° gennaio 2019, ovvero un anno dopo dalla maturazione giuridica avvenuta in data 1° gennaio 2018 – pertanto egli presenta la data di prossima maturazione potenziale della classe stipendiale dopo tre anni dalla maturazione giuridica della precedente classe (quindi in data 1° gennaio 2021). In questo caso particolare (il docente si trova come classe stipendiale nella colonna C di transizione), l'applicazione della norma comporta la trasformazione del regime di scatti stipendiali da triennale a biennale nel momento in cui viene portato a compimento il triennio della classe stipendiale successiva a quella in corso di maturazione al 31 dicembre 2017: va quindi presa in considerazione la classe stipendiale corrente in tale data e poi far maturare giuridicamente un altro intero triennio, al termine del quale si applicherà la trasformazione della classe stipendiale raggiunta nella corrispondente progressione economica per classi e scatti biennali, ai sensi degli allegati del dPR 232/2011. Esempio: Un docente inquadrato come professore I progressione classe 6 in data 01/01/2017 viene rimodulato, a seguito del passaggio di classe secondo il dPR 232/2011, art. 2, comma 1, allegato 1, nella classe 4 colonna C (transizione) III anno. A seguito di valutazione positiva in data 01/01/2018 passa alla classe successiva ossia alla classe 5 colonna C (transizione) I anno. Solo in data 01/01/2019 godrà degli aumenti economici della nuova classe passando a regime e, dopo due anni, quindi in data 01/01/2021, avrà diritto ad una nuova valutazione per passaggio alla classe successiva con rientro alla progressione biennale secondo la legge 205/2017, art. 1, comma 629.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

- **Personale già in servizio presso l'Ateneo inquadrato in una determinata classe stipendiale in data 31 dicembre 2017:** rimane nel regime di scatti triennale fino alla conclusione del triennio in corso in quella classe, poi alla fine del triennio viene applicata la trasformazione del regime triennale in biennale. Ad esempio, se un docente in data 15 novembre 2017 sta maturando il secondo anno della classe triennale V, dovrà finire di maturare il triennio e, quando al 15 novembre 2018 avrà concluso il triennio, all'esito della positiva valutazione, vedrà da quella data iniziare a decorrere il regime biennale di scatti stipendiali. A novembre 2020 il dipendente passando alla classe successiva (VII), con un anno di anticipo rispetto a quanto sarebbe avvenuto con la precedente progressione triennale, percepirà concretamente i benefici economici introdotti dalla norma.

Distinti saluti.

LA DIRETTRICE GENERALE

dott.ssa Marcella Gargano

(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)

Firmato digitalmente da
GARGANO MARCELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA